

Gli ospedali per le malattie infettive hanno una sistemazione giuridica ed amministrativa speciale per effetto delle leggi sanitarie che fanno obbligo ai Comuni di provvedere locali di isolamento per il ricovero e la cura degli infermi contagiosi: ed i loro bilanci hanno quindi interferenze con quelli dei Comuni, i quali, ove difettino le rendite degli ospedali, devono integrarne i « deficit » per assicurarne il normale funzionamento.

Nel caso particolare dell'ospedale Amedeo di Savoia è stato riconosciuto che i sensibili « deficit » annuali di bilancio, a cui la Città ha dovuto rimediare con il pagamento della diaria di integrazione, sono essenzialmente dovuti al costo dell'esercizio, perchè si è verificato normalmente il fatto che per uno o per pochi malati di una malattia infettiva doveva funzionare un intero ampio padiglione appositamente con gravi spese di servizio e di riscaldamento.

Per eliminare tale grave inconveniente l'Amministrazione dell'ospedale ha avuto il consenso di massima dalla Città per contrarre con la Cassa di Risparmio di Torino un mutuo di L. 1.500.000 per la costruzione di un nuovo padiglione a segmenti mobili non essendo nè più economico, nè tecnicamente effettuabile la divisione dei padiglioni attuali ed il Podestà ha deliberato di concorrere nel pagamento della quota d'ammortamento del mutuo con fondi che verranno stanziati nei bilanci comunali del 1930, 1931 e seguenti.

Provvedimenti per letti municipali nell'Ospedale San Luigi Gonzaga

Con deliberazione 17 dicembre 1929 il Comune aveva stabilito di ridurre dal 1° maggio i letti municipali fissi nell'ospedale S. Luigi Gonzaga da 220 a 170.

Su proposta della Presidenza dell'ospedale di addvenire al pagamento di una diaria giornaliera di L. 19 in base alle degenze effettive, il Podestà ha deliberato, in via di esperimento per i mesi di maggio e giugno del corrente anno di sospendere il sistema del numero fisso di letti municipali mediante il corrispettivo annuale di L. 6000 e di accettare per lo stesso biennio la tariffa giornaliera di L. 19 per ogni presenza effettiva di ricoverati inviati dal civico Ufficio d'igiene.

Convenzioni con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per il riscatto parziale delle pensioni ed assegni a carico del Comune

Era gli oneri che gravano sul bilancio del Comune esiste quello relativo al trattamento di riposo del per-

sonale, disciplinato dalla speciale legislazione e da particolari regolamenti municipali.

Al 31 dicembre 1929 le persone alle quali il Comune corrispondeva sotto diversi aspetti vitalizi ed assegni erano 1729 ed il carico relativo ammontava a L. 6.791.800,60, oltre alle indennità di caro viveri per le quali si sono pagate nel 1929 L. 2.504.000,30.

Per alleggerire tale onere la civica Amministrazione ha stipulato una speciale convenzione con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il quale si assume il riscatto delle pensioni e rendite vitalizie liquidate ed in vigore a tutto il 1929, mediante il versamento da parte del Comune di una somma annua dal 1930 al 1954 di L. 4.584.035,04.

Modificazioni alla tariffa delle imposte di consumo

Il Podestà, visto il Regio decreto legge 30 aprile 1930-VIII, n. 432, che apporta alcune varianti e aggiunte alle vigenti disposizioni dell'imposta sui consumi per migliorare il trattamento delle bevande vinose; vista la propria deliberazione 29 marzo 1930-VIII, che approva il testo delle tariffe delle imposte di consumo applicate nel territorio del Comune, a sensi del Regio decreto legge 20 marzo 1930-VIII, in sostituzione degli aboliti dazi comunali; ritenuto che le tariffe medesime debbono essere rivedute per ridurre dal 1° maggio corrente quelle sul vino e sulle bevande vinose al limite massimo consentito dal decreto, esonerando altresì da imposta l'aceto comunque prodotto; ha deliberato — con decorrenza dal 1° maggio — le seguenti modificazioni al testo delle tariffe delle imposte di consumo, approvate con deliberazione 29 marzo 1930-VIII, ferme restando le aliquote dell'addizionale governativa, ad eccezione di quella sull'aceto, la quale rimane abolita.

TESTO ATTUALE

Art. 1. Vino per El.	L. 60,—
Art. 2. Vini fini in bottiglia:	
a) spumanti, cad.	L. 1,70
b) altri "	" 1,—
Art. 3. Vinello, mezzovino, posca ed agresto, per El.	" 30,—
Art. 4. Aceto naturale ed artificiale, per El.	" 36,—
Art. 5. Sidro ed altre bevande ricavate dalle frutta, per El.	L. 36,—
Art. 6. Mosto, per El.	L. 54,—
Art. 7. Mosto concentrato, per El.	" 162,—
Art. 8. Uva fresca destinata alla vinificazione, per El.	L. 39,—